

VERBALE DI ACCORDO

REPERIBILITA'

Premesso

- che l'esercizio in linea e l'assistenza allo stesso, compiti istituzionali dell'Azienda, devono essere garantiti per l'intero arco della giornata;
- che è indispensabile predisporre tutti gli interventi necessari per una regolare effettuazione del servizio di trasporto pubblico in occasione di incidenti, guasti, eventi eccezionali, che possono verificarsi in via accidentale fuori dell'orario di lavoro;
- che tali situazioni non devono determinare interruzioni di servizio o pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio;
- che, in relazione alle esigenze del servizio, sussistono necessità lavorative da espletarsi nell'ambito di alcune strutture fuori dal normale orario di lavoro;
- che le strutture interessate alla reperibilità vengono individuate all'interno delle seguenti aree:
 Impianti (Impianti Fissi- Fabbricati)
 Servizio alla Mobilità (Rimozione)
 Informatica
 Materiale Mobile (Officina Centrale)
 Gestione Esercizio (struttura di deposito)
- che nelle prime tre aree l'istituto della reperibilità è già oggi in atto, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, con la disciplina dell'accordo 15/6/89 mentre nelle ultime due si tratta di istituto di nuova applicazione.

Ciò premesso

tra l'Azienda Torinese Mobilità di Torino e la RSU

si conviene quanto di seguito

1. Istituto della reperibilità

Nell'ambito delle strutture Aziendali è prevista la reperibilità per il personale che deve compiere interventi necessari, indifferibili ed urgenti per garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio ed il corretto assolvimento dei compiti istituzionali dell'Azienda nel caso si verificano eventi eccezionali e non prevedibili.

L'istituto della reperibilità è legato alle peculiari esigenze del servizio e delle strutture atte a garantirlo e costituisce parte integrante del sistema di regolarità e di sicurezza dell'esercizio. Essa è prevista per sopperire ad esigenze di carattere imprevedibile che si verificano fuori dal normale orario di lavoro del personale.

2. Obbligo della reperibilità

L'obbligo della reperibilità consiste nell'impegno da parte dei dipendenti di rendersi reperibili in modo tale da poter garantire gli interventi richiesti ponendosi in condizione di ricevere e soddisfare, a proprio carico, le eventuali chiamate in servizio fuori dell'orario di lavoro.

3. Temporanea esclusione dell'obbligo della reperibilità

In caso di legittimo impedimento, preclusivo della reperibilità, gli agenti interessati al servizio dovranno dare tempestiva e preventiva comunicazione ai diretti superiori i quali contestualmente provvederanno, previo confronto con le RSU, ad indicare un idoneo sostituto ad effettuare la prestazione, in tal caso escludendo in via prioritaria il personale in contratto di formazione lavoro.

4. Prestazione del servizio

La prestazione del servizio di reperibilità presenta caratteristiche di particolare vincolo, impegno e responsabilità.

Ne consegue in particolare che, dalla data di sottoscrizione, gli agenti interessati al servizio:

- 4.1 devono porsi in condizione di consentire la chiamata e garantire l'immediato intervento;
- 4.2 in caso di chiamata devono assicurare la presenza in servizio nel tempo strettamente necessario e comunque entro 60' dalla chiamata;
- 4.3 devono effettuare il servizio con le modalità ed i tempi disposti dalle strutture aziendali interessate;
- 4.4 il personale al momento della presentazione in servizio deve provvedere, qualora il luogo di presa servizio sia dotato di terminali, alla certificazione della presenza mediante bollatura. Tale operazione di bollatura dovrà anche essere effettuata al termine dell'intervento.



La contabilizzazione delle ore in straordinario conseguenti all'intervento avverrà sulla base delle bollature.

- A. La reperibilità deve essere assicurata da ciascun agente settimanalmente dal termine della 2a ripresa del lunedì sino all'inizio della 1a ripresa del lunedì successivo, con esclusione dell'orario normale di lavoro (personale del settore Impianti Fissi e Fabbricati ed Informatica);
- B. Il servizio di reperibilità espletato dal personale dell'Officina Centrale per la SASSI SUPERGA si articolerà invece solo nelle giornate di sabato e domenica e in tutte le giornate festive nella fascia oraria 8.30 - 21.00;
- C. il servizio di reperibilità prestato dal personale dell'Ufficio di Deposito opererà esclusivamente nelle giornate festive e prefestive nella fascia oraria 0-24.

La reperibilità, tenuto conto delle caratteristiche del servizio, è espletata, prioritariamente, su base di volontariato; vi sono ammessi anche i dipendenti in contratto di formazione lavoro con lo stesso trattamento economico e normativo.

Laddove la ricerca di personale dia esito non confacente alle necessità per difetto di quantitativo o per mancanza di agenti in possesso delle caratteristiche occorrenti, come individuate al punto 8, l'Azienda, previo confronto con le rappresentanze dei lavoratori (RSU) circa il quantitativo di personale disponibile a svolgere la reperibilità e la necessità di rotazione degli interessati, provvederà ad individuare il personale necessario per garantire il servizio tramite turnazione del personale idoneo al servizio, in tal caso escludendo in via prioritaria il personale in contratto di formazione lavoro. In ogni caso dovrà comunque sempre essere assicurato l'intervento.

Agli agenti in turno di reperibilità che non consentano ai Servizi interessati la possibilità di essere costantemente rintracciati ovvero che non intervengano utilmente in caso di chiamata, qualora non siano intervenute valide motivazioni, i compensi previsti al punto 5 (lettere A e B) non vengono corrisposti per la giornata interessata.

 
Piano Self corretto piano

Gli interessati saranno dotati di "cerca persone" o di altro mezzo idoneo per una tempestiva e certa chiamata.

Per la migliore gestione della reperibilità per i Servizi e i profili che richiedono specifiche competenze l'Azienda organizzerà corsi professionali di aggiornamento ed addestramento.

5. Trattamento economico per reperibilità

Al personale interessato al servizio reperibilità è riconosciuto, con decorrenza 1/1/98, il seguente trattamento economico:

A.1 lire 140.000 per ogni settimana intera interessata al servizio reperibilità di cui al punto 4.A del presente accordo;

A.2 lire 20.000 per ogni giornata interessata al servizio reperibilità di cui al punto 4.B del presente accordo

A.3 lire 30.000 per ogni giornata interessata al servizio reperibilità di cui al punto 4.C del presente accordo.

B. In caso di effettuazione di effettiva prestazione (intervento) oggetto del servizio di reperibilità è riconosciuta al personale interessato un'indennità pari a lire 60.000, oltre al compenso per lavoro straordinario per la durata dell'intervento stesso. In caso di pluralità di distinti ed autonomi interventi effettuati in tempi diversi ma in uno stesso turno giornaliero di reperibilità, il compenso previsto è elevato a lire 80.000 onnicomprensive.

Tali indennità vengono corrisposte esclusivamente con riferimento a periodi posti al di fuori del normale orario lavorativo e compensano il sacrificio "organizzativo" ed ogni eventuale danno che il lavoratore possa subire a causa della limitazione della facoltà di organizzare liberamente il tempo non lavorativo.

Il compenso economico di cui alla lettera B, in ragione della sua occasionalità non è considerato utile per il computo delle quote annue del trattamento di fine rapporto.

I compensi di cui alla lettera A sono viceversa considerati utili per il computo delle quote annue del trattamento di fine rapporto.

6. Trattamento normativo per reperibilità

In aggiunta ai trattamenti economici riconosciuti secondo la normativa di cui al punto precedente al personale che interviene nel turno di reperibilità viene riconosciuto, con decorrenza 1/1/98, il diritto a riposi compensativi nella misura di:

A. una giornata qualora l'intervento durante il turno di reperibilità giornaliera venga prestato per la durata pari o superiore ad un intero turno di lavoro e l'intervento sia coincidente, secondo la turnazione individuale, con giornate di riposo legale o notturno;

✓ B. mezza giornata qualora l'intervento durante il turno di reperibilità giornaliera venga prestato per la durata pari o superiore alla metà del turno di lavoro e sempre che l'intervento avvenga in giornata di riposo legale, secondo la turnazione individuale, o in orario notturno.

I riposi compensativi così come determinati dovranno essere fruiti entro 10 giorni dalla maturazione del diritto, concordandone il godimento con il superiore diretto.

7. Diritto di sciopero e di assemblea

La reperibilità rientra a tutti gli effetti tra i servizi di emergenza e quindi non può essere disattivata né ridotta in occasione di azione di sciopero o di convocazione di assemblea.

8. Personale interessato

- area Tecnica:

settore Impianti Fissi e Fabbricati

1 addetto settore cavi

1 addetto "scambi elettrici" e/o "elettronici"

1 addetto saldatore squadra binari

4 agenti linea aerea (intero equipaggio di un carro)

Chett: Franco

- 2 elettricisti
- 1 tubista
- 1 capo operaio (appartenente indistintamente a Impianti Fissi o Fabbricati)
settore Officina Centrale (da 1/1/98)
- 2 agenti (1 elettricista per motrici ed 1 meccanico)
 - area Informatica:
- 1 operatore
- area Esercizio:
- settore Gestione (1/1/98)
- 1 addetto

9. Decorrenza

il presente accordo decorre dall'1/1/1997

10. Coordinamento con la contrattazione integrativa aziendale

Le parti concordano che per garantire il servizio pubblico svolto dall'A.T.M. e per la particolarità delle professioni richieste nel servizio di reperibilità tale istituto debba continuare ad essere una prerogativa riservata ai lavoratori dipendenti dell'Azienda.

La regolamentazione economica dell'accordo sindacale che regola la materia ha scadenza biennale e l'incremento retributivo sarà ricontrattato in occasione dei rinnovi dell'accordo integrativo e dei benefici ottenuti con il "premio di risultato". La parte normativa invece ha scadenza triennale e comunque avverrà contestualmente al rinnovo del contratto integrativo aziendale.

I maggiori oneri determinati dal presente accordo per la parte in vigore dal 1/1/1998 saranno imputati nella contabilizzazione del prossimo contratto integrativo aziendale che ne costituirà la fonte di finanziamento.

11. Norma transitoria



Tenuto conto della datazione dell'accordo istitutivo della "reperibilità", delle richieste di revisione dell'istituto manifestate dalle OO.SS. negli anni successivi alla stipula di tale accordo e dell'impegno aziendale a disciplinare con accordo anche la reperibilità garantita nel corso della trattativa, si conviene di erogare i seguenti compensi forfettizzati, da corrisondersi a tutto il personale attualmente interessato alla reperibilità. Tali somme, corrisposte al solo personale in servizio alla data della stipula del presente accordo ad integrale definizione del servizio reperibilità prestato da tutti gli addetti, valgono quale compenso onnicomprensivo di tutto quanto individuato al punto 5 e seguenti del presente accordo e saranno corrisposte secondo la seguente articolazione:

A. relativamente al 1996

- lire 300.000 (una tantum) per gli addetti che nel 1996 abbiano effettuato oltre 7 settimane intere di reperibilità;
- lire 200.000 (una tantum) per gli addetti che nel 1996 abbiano effettuato fino a 7 settimane intere e non meno di 5 settimane intere di reperibilità;
- lire 100.000 (una tantum) per gli addetti che nel 1996 abbiano effettuato fino a 4 settimane intere e non meno di 1 settimana intera di reperibilità.

B. relativamente al 1997:

- lire 600.000 (una tantum) per gli addetti che nel 1997 abbiano effettuato più di 10 settimane intere di reperibilità;
- lire 500.000 (una tantum) per gli addetti che nel 1997 abbiano effettuato fino a 10 settimane intere e non meno di 9 settimane intere di reperibilità;





- lire 300.000 (una tantum) per gli addetti che nel 1997 abbiano effettuato fino a 8 settimane intere e non meno di 5 settimane intere di reperibilità;
- lire 200.000 (una tantum) per gli addetti che nel 1997 abbiano effettuato fino a 4 settimane intere e non meno di 3 settimane intere di reperibilità;
- lire 100.000 (una tantum) per gli addetti che nel 1997 abbiano effettuato fino a 2 settimane intere e non meno di 1 settimana intera di reperibilità.

Tali somme, non utili ai fini del trattamento di fine rapporto, saranno corrisposte con le buste paga del mese di febbraio 1998, e ciò al fine di poter disporre di tutti i dati relativi ai turni settimanali di reperibilità effettuati dal personale interessato nel 1997.

12. Per quanto concerne il settore rimozione l'Azienda assume impegno di verificare entro il corrente anno la fattibilità di soluzioni che garantiscano le esigenze aziendali, alternative al servizio di reperibilità così come attualmente previsto (1 impiegato di depositaria ed 1 operatore per i carri gru con reperibilità in ogni settimana).

Torino, 12 dicembre 1997

p. l'A.T.M.


p. la RSU


NOTA VERBALE RSU

La RSU chiede che alla luce della nuova classificazione in discussione a livello nazionale, e comunque entro 6 mesi, l'Azienda provveda alla verifica dell'inquadramento del personale interessato a tale istituto